

Penale Sent. Sez. 1 Num. 28686 Anno 2020

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

Data Udiienza: 30/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a

avverso la sentenza del 11/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO
VIOLA

che ha concluso chiedendo *l'inammissibilità del ricorso*

~~Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso.~~

~~udito il difensore.~~



Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Alessandria ha condannato _____ per i reati di cui agli articoli 595 e 414 cod. pen. commessi in continuazione con interventi - pubblicati sulla pagina *web* pubblica *Piacenza calcio* presente sulla piattaforma *Facebook* - di offesa alla reputazione di (_____) e di istigazione dei tifosi della squadra di calcio del _____, di cui (_____) era stato componente, a raggiungere quest'ultimo in Acqui Terme e lì compiere in suo danno azioni delittuose, fatti compiuti dal 27 al 30 giugno 2011 e in epoca prossima antecedente e successiva a tale periodo in Acqui Terme, con la recidiva reiterata specifica anche infraquinquennale.

Le condotte criminose appena descritte erano state tenute nella convinzione che _____ avesse venduto alcune partite del _____ quando era componente della squadra e per tale ragione fosse coinvolto in vicende inerenti al giro del "calcio scommesse".

2. In esito alla perquisizione domiciliare in danno dell'imputato e della consulenza tecnica disposta sul materiale informatico ivi sequestrato si è accertato che il sito *Facebook* intestato ad _____ era effettivamente a lui riconducibile. I messaggi oggetto di contestazione erano stati effettivamente postati dall'utente _____ e successivamente furono cancellati ad inizio settembre 2011, così come fu peraltro disattivato l'*account* dell'utente.

2.1. Plurimi sono gli elementi probatori per addebitare all'imputato l'utilizzo del profilo/*account* *FB* _____ per postare i messaggi in imputazione:

- la presenza nel *personal computer* sequestrato all'imputato di sei fotografie scaricate da *Internet* ritraenti la persona offesa e in parte coincidenti con quelle poi postate da quello stesso *personal computer* sul profilo *FB*, nonché il rinvenimento sempre sul *personal computer* in suo uso dell'immagine del pugno chiuso con acronimo _____, utilizzato come profilo di quello stesso *account*;
- gli accertamenti eseguiti dai consulenti tecnici in ordine al collegamento con il sito *FB* del *Piacenza calcio*, in cui erano state postate le fotografie ritraenti _____;
- le indicazioni provenienti da *Facebook* e dai gestori telefoni, che hanno consentito di appurare che l'*account* _____ era stato consultato mediante connessioni operate con indirizzi IP a vario titolo riferibili all'imputato.



3. In risposta ai motivi di appello la Corte territoriale ha poi precisato che, secondo quanto dichiarato dal consulente senza che le sue affermazioni siano state oggetto di rilievi difensivi, tra i *files* presenti sul *personal computer* sequestrato furono rinvenute, memorizzate in un *file*, ricerche sul *web* di fotografie ritraenti i; in una cartella, poi, furono reperite sei fotografie scaricate da *Internet*, tre delle quali corrispondevano a quelle postate dallo stesso *personal computer* sul sito *Facebook*, sito a cui lo stesso *personal computer* aveva avuto ripetuti accessi sino a poco prima del sequestro. Sul *personal computer* in sequestro era stata rinvenuta l'immagine di un pugno chiuso con la scritta uguale a quella inserita dall'utente i sul suo profilo *Facebook*.

Mai, del resto, l'imputato ha addotto che il *personal computer* sequestrato nella sua abitazione appartenesse o fosse in uso ad altri soggetti.

Il consulente tecnico ha anzi riscontrato in esso collegamenti con la pagina *Facebook* del *Piacenza calcio* durante i quali erano postate tre fotografie di i oggetto del dileggio e delle invettive in imputazione.

3.1. La Polizia postale ha accertato che l'*account* fu ripetutamente consultato tramite indirizzi IP riferibili all'imputato, di cui uno collegato all'utenza residenziale del luogo della perquisizione domiciliare, ove pacificamente risiedeva, quanto meno sino all'estate 2011, l'imputato.

Altri accessi furono effettuati tramite indirizzi IP associati all'utenza cellulare intestata alla sorella dell'imputato. Il fatto che il 28 giugno 2011 l'accesso tramite indirizzo IP riferibile all'utenza cellulare della sorella si servì dell'aggancio di celle telefoniche di Varazze non infirma la costruzione d'accusa, secondo cui l'imputato quel giorno effettuò accessi all'*account* tramite l'utenza residenziale, dato che tale ultimo accesso fu fatto nel pomeriggio del giorno indicato e solo dopo le ore 18,00 l'imputato si spostò verso la vicina I i, trovandosi dopo le ore 19,00 a .

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di . : a, che ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello non ha dato risposta al rilievo difensivo circa la mancata verifica della coincidenza oraria degli accessi a *Facebook* per mezzo del *personal computer* oggetto di sequestro con i singoli messaggi oggetto di impugnazione. Non risulta infatti chi fosse l'utilizzatore di detto *personal computer*, dato che nell'abitazione in cui fu eseguito il sequestro era anagraficamente residente e non risultano collegamenti effettuati dall'utenza mobile intestata al ricorrente con una cella del Comune di .

4.1. Se, come affermato in sentenza, il ricorrente si trovava a ' i, dato che il suo telefono cellulare agganciava una cella a i, non poteva certo,

nella stessa data, collegarsi al server di [redacted] attraverso il *personal computer* sito ad [redacted].

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita considerazione per le ragioni di seguito esposte.

2. Il ricorso reitera rilievi critici avanzati con l'atto di appello e che, contrariamente a quanto assume, hanno trovato adeguata risposta nella impugnata sentenza.

Il tema posto è quello della riconducibilità all'imputato delle condotte in contestazione, attesa la asserita assenza di prova circa l'uso in capo a questi del *personal computer* che servì a postare i messaggi incriminati e l'utilizzo, per il compimento di quanto in imputazione, del telefono cellulare della sorella in proprio il giorno in cui l'imputato, stando all'addebito di accusa, si trovava ad [redacted].

3. La sentenza di appello ha preso in esame i rilievi difensivi e ha osservato che non vi possono essere incertezze sull'attribuzione all'imputato dell'uso del *personal computer* utilizzato per postare i messaggi incriminati perché in esso, oggetto di sequestro, è stato rinvenuto, in memoria, molto materiale direttamente connesso al compimento delle condotte in imputazione, e mai è stato dall'imputato opposto che non fosse nella sua esclusiva disponibilità. Del resto, al momento della perquisizione domiciliare nei confronti dell'imputato, operata proprio nell'abitazione ove questi risiedeva, il *personal computer* fu trovato acceso e in funzione, segno inequivoco della riconducibilità all'imputato dello stesso e del suo uso.

3.1. La Corte di appello ha poi rilevato, quanto all'asserita incompatibilità dell'accesso all'*account Facebook* da due luoghi diversi, [redacted], che dalla consultazione dei tabulati del traffico telefonico si è rilevato che l'accesso tramite l'utenza residenziale di [redacted] me avvenne nel pomeriggio del 28 giugno 2011 e che solo successivamente alle ore 18,00 di quello stesso giorno l'imputato si spostò da [redacted] verso la vicina [redacted] a, trovandosi a Varazze dopo le ore 19,00, ove quindi potette effettuare i collegamenti con il telefono cellulare intestato alla sorella.

4. Con queste argomentazioni di risposta ai motivi di appello il ricorso in esame omette di confrontarsi con la necessaria specificità di critica. Esso pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue



la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2020